



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

GF/U/2016

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
07/04/2016 U-rsp/1946/2016



Al Signor Ministro dell'Interno  
On. Angelino Alfano  
Palazzo del Viminale  
00184 ROMA  
gabinetto.ministro@pec.interno.it

**OGGETTO:** azione/condivisione del CNI a sostegno della richiesta di proroga delle scadenze di cui al DM 19 marzo 2015 - Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.

Illustrissimo Signor Ministro,

come noto il DM 19 marzo 2015 (che ha aggiornato il DM 18 settembre 2002) ha introdotto importanti novità e scadenze per le strutture sanitarie esistenti che hanno in corso gli adeguamenti antincendio.

Si tratta in particolare delle attività sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 18 settembre 2002, che non abbiano ancora completato la messa a norma delle misure di prevenzione incendi.

Il DM 19 marzo 2015 introduce un valido e dettagliato meccanismo compensativo che richiede un maggiore impegno gestionale in attesa del completamento del programma di adeguamenti, sulla base di una serie di scadenze distribuite nei prossimi nove anni.

Si riscontrano tuttavia oggettive difficoltà nell'ottemperanza della prima scadenza del 24 aprile 2016, soprattutto da parte delle strutture sanitarie di medie e grandi dimensioni, che ci vengono segnalate da moltissimi colleghi in tutto il territorio nazionale.

Gli ingegneri, professionisti antincendio, sono direttamente impegnati nell'assistere le aziende sanitarie nel percorso di allineamento e conformità al DM 19 marzo 2015, ma si scontrano spesso con le difficoltà derivanti dai tempi relativamente stretti e dai consistenti oneri economici e di risorse umane che gli ospedali e le case di riposo devono sostenere.

Tutto ciò con particolare riferimento alla raccolta documentale sulla sicurezza degli impianti elettrici (dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto 37/2008) ed al

completamento del percorso formativo degli addetti antincendio e degli addetti di compartimento.

In questo scenario il CNI, quale categoria coinvolta in rappresentanza dei professionisti antincendio, ritiene opportuno sostenere l'istanza di proroga della prima scadenza (24 aprile 2016) introdotta dal DM 19 marzo 2015, come già promossa, nei giorni scorsi, dalla Conferenza Stato-Regioni.

Nel merito si condivide la richiesta di sostituire le parole "**Entro dodici mesi**" dell'art. 2 comma 1 lettera a) con le parole "**Entro ventiquattro mesi**".

Fiduciosi di un Suo interessamento per il recepimento dell'istanza, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Ing. Riccardo Pellegratta



IL PRESIDENTE  
Ing. Armando Zambrano

